

Allegato B) all'atto n. 944/585 REP.DR.FRANCESCO AMBROSINI

STATUTO
BOBO ARCHETTI
Fondazione onlus

articolo 1
DENOMINAZIONE

E' costituita una fondazione denominata

"BOBO ARCHETTI Fondazione onlus".

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione utilizzerà, nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.

articolo 2
SEDE

La fondazione **"BOBO ARCHETTI Fondazione onlus"** ha sede legale in Brescia, via Valle di Mompiano n° 182.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia senza che questo venga considerata modifica dell'atto costitutivo.

articolo 3
DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

articolo 4
SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, ed in particolare nella Provincia di Brescia.

La Fondazione non ha scopo di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

La Fondazione persegue inoltre, in via secondaria e non prevalente, la tutela, la promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 n° 1089, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n° 1409.

La Fondazione altresì persegue sempre in via secondaria e non prevalente la promozione della cultura e dell'arte.

La Fondazione persegue attivamente la tutela dei diritti civili.

La Fondazione potrà così declinare gli scopi sociali:

- Promuovere l'idea di città che favorisca la funzione sociale, culturale ed economica, tramite il patrimonio naturale del sistema collinare che incide sulla città di Brescia e sull'hinterland e la sua tutela.
- Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione e alla

La Fondazione potrà utilizzare, per il conseguimento dei propri scopi statutari, operatori del Servizio Civile Nazionale o assimilabili.

La Fondazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure per meglio qualificare e/o specializzare l'attività svolta.

La Fondazione non potrà esercitare abitualmente l'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del D.LGS. 5 febbraio 1997 n° 22.

articolo 5

SOCI

Sono soci della fondazione:

- i soci fondatori.
- i soci ordinari.

Possono essere soci della fondazione coloro i quali, che condividendo le finalità della fondazione, forniscono alle attività dell'ente sostegno economico e/o supporto di attività operativa e/o consultiva.

I soci della fondazione vengono iscritti in apposito registro tenuto a cura del consiglio di amministrazione della fondazione.

La qualifica di socio, sia fondatore che ordinario, è trasmissibile per causa di morte alle condizioni di seguito indicate.

Gli eredi, se desiderano diventare soci, devono presentare domanda di ammissione al consiglio di amministrazione, entro sei mesi dall'apertura della successione.

Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile, delibera l'ammissione a socio. Nel caso il consiglio di amministrazione rigetti la domanda di ammissione a socio presentata da parte degli eredi questi possono impugnare la delibera di fronte al collegio dei probiviri con le modalità previste dall'articolo 8.

articolo 6

SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori della Fondazione "Bobo Archetti Onlus" i sottoscrittori dell'atto di fondazione.

Sono altresì soci fondatori gli eredi dei soci fondatori, secondo quanto previsto dall'articolo precedente.

articolo 7

SOCI ORDINARI

Possono essere soci ordinari della fondazione, a condizione che dichiarino di dividerne gli scopi:

- Le persone e gli enti pubblici o privati, le associazioni, le fondazioni, i comitati e le organizzazioni che effettuano donazioni deliberate come significative dal Consiglio di Amministrazione.
- Le persone e gli enti pubblici o privati, le associazioni, le fondazioni, i comitati e le organizzazioni con cui la Fondazione ha avuto o ha in corso collaborazioni;
- Le persone e gli enti pubblici o privati, le associazioni, fondazioni, comitati e le organizzazioni, cooptati dal Consiglio di Amministrazione

per particolari meriti o collaborazioni con la Fondazione.
Coloro i quali desiderano diventare soci devono presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile, delibera insindacabilmente l'ammissione o meno a socio.

articolo 8

ESCLUSIONE E RECESSO DEL SOCIO

Perde la qualità di socio chi, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, pone in essere azioni contrarie agli scopi statutari della Fondazione.

Il socio escluso può ricorrere avverso la delibera di esclusione al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta esclusione. Il Collegio dei Probiviri deciderà inappellabilmente entro i sessanta giorni successivi.

I soci, sia ordinari che fondatori, possono recedere dalla fondazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dal momento della presentazione della comunicazione ed il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima riunione utile.

L'esclusione od il recesso da socio comportano la contestuale decadenza dalla carica di amministratore eventualmente rivestita.

L'esclusione od il recesso da socio non danno diritto al rimborso od alla restituzione di donazioni o liberalità effettuate.

articolo 9

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dai fondatori;
- dai beni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da lasciti, legati, donazioni, elargizioni o contributi di persone, Enti Pubblici e Privati, sempre che siano stati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'articolo 4;
- dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare a patrimonio.

articolo 10

MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- proventi, lasciti, legati, donazioni elargizioni e contributi di persone fisiche e di enti pubblici e privati non destinati ad incrementare il patrimonio, comprese quelle derivanti dalle scelte esercitate in sede di destinazione del 5 per mille o assimilabili;
- entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- altre entrate comunque denominate

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse. Il consiglio di amministrazione può destinare in tutto od in parte gli eventuali avanzi di gestione ad



incremento del patrimonio della Fondazione.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, degli avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che nei casi consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'articolo 10 – 6° comma – del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n° 460, o eventuali altre norme future.

articolo 11

BILANCIO

L'esercizio va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, a cura del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere redatto ed approvato il bilancio contenente il rendiconto della gestione relativo all'anno precedente. In caso di necessità il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi od i lasciti ricevuti.

Al bilancio è allegata la relazione degli amministratori, che deve contenere gli apprezzamenti del Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'attività della fondazione e sui suoi risvolti sociali, oltre ad una fondata valutazione della pertinenza delle attività svolte rispetto alle finalità statutarie.

La fondazione non ha scopo di lucro e pertanto l'eventuale avanzo di gestione derivante dall'attività sociale non potrà essere distribuito, ma solo ed esclusivamente impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli avanzi di gestione accantonati non sono distribuibili e divisibili neppure alla fine della vita sociale, e dovranno essere devoluti unitamente al patrimonio residuo così come previsto dall'articolo 25.

La bozza di bilancio, corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere messa a disposizione del Collegio dei Revisori entro il trentesimo giorno precedente la data prevista per l'approvazione. Il collegio dei revisori, entro il quindicesimo giorno precedente tale data, deposita presso la sede sociale la propria relazione.

articolo 12

ORGANI SOCIALI

Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Collegio dei Revisori
- d) Il Collegio dei Proibiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

A chi ricopre le cariche potranno essere rimborsate esclusivamente le spese vive sostenute.

articolo 13

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima

convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

La prima e la seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno.

Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati nell'adunanza.

Il voto per l'elezione delle cariche sociali è segreto.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto; nel caso di elezione delle cariche sociali il voto può esercitarsi tramite una o più preferenze, con le modalità stabilite dal regolamento elettorale.

In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea solo da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo tre altri soci. Non possono essere mandatarî: gli amministratori, i revisori, i probiviri ed i dipendenti dell'associazione.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in subordine da un altro membro del Consiglio stesso.

Quando non sia presente nessun componente del Consiglio il presidente dell'adunanza è eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina il segretario e gli eventuali scrutatori.

Le deliberazioni devono sempre constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

articolo 14

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta l'anno, generalmente entro sei mesi dal termine dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria annuale viene convocata da parte del Consiglio di Amministrazione al fine di presentare il bilancio e di comunicare l'andamento dell'attività nel corso dell'anno precedente.

Di competenza dell'assemblea ordinaria sono:


- a) la nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri
- b) la deliberazione del regolamento elettorale e di altri regolamenti interni
- c) l'attività di indirizzo della fondazione, comprese le direttive da impartire agli amministratori per la gestione dell'attività.

articolo 15

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della fondazione, sulla sua messa in liquidazione, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, sulla revoca della liquidazione medesima.

Per deliberare sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione



del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti.

articolo 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero minimo di 5 persone ed un numero massimo di 11, eletti tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili.

Almeno i quattro quinti dei componenti sono eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci fondatori.

La prima volta gli amministratori sono nominati nell'atto costitutivo tra i soci fondatori.

articolo 17

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di cessazione della carica per dimissioni, impedimento permanente o altre cause, di uno o più Consiglieri, verrà nominato il primo dei non eletti. La sostituzione dovrà avvenire mantenendo la rappresentanza prevista dall'articolo precedente.

In caso di esaurimento o di mancanza di non eletti il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione, deliberando con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

I consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e potranno essere riconfermati.

Nel caso cessino dalla carica la maggioranza degli amministratori eletti l'intero Consiglio di Amministrazione decade, e deve essere convocata, entro sessanta giorni, l'assemblea ordinaria della fondazione per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione i consiglieri decaduti possono svolgere solo esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

articolo 18

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del Bilancio.

Si riunisce inoltre ogni qualvolta ve ne sia bisogno sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera, e-mail o fax, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accordo unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

articolo 19

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.


articolo 20

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spettano al Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) redige ed approva il bilancio, allegando la propria relazione
- b) nomina il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario
- c) conferisce la qualità di socio ordinario della Fondazione, ed esclude i soci ai sensi dell'articolo 8)
- d) delibera l'ammissione a socio degli eredi dei soci defunti
- e) delibera il conferimento di deleghe sia al Presidente che a Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge
- f) delibera il conferimento di procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti sia al Presidente, che a Consiglieri od a terzi nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.



articolo 21 IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti, a maggioranza di voti dei presenti, nella seduta di insediamento.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario della Fondazione.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente, ed al vicepresidente in caso di assenza od impedimento del Presidente. Nei confronti dei terzi il semplice intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

articolo 22

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria e iscritti alla sezione A) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e nel registro dei Revisori Legali.

Al proprio interno nominano il Presidente del Collegio.

I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente effettivo del collegio, subentra il più anziano d'età.

La prima volta i revisori sono nominati nell'atto costitutivo.

articolo 23

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme statutarie, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio con le scritture contabili.

I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Nella relazione di accompagnamento al bilancio i revisori devono riferire specificatamente sui criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori provvede a convocare l'assemblea entro i trenta giorni successivi alla presa d'atto del mancato rispetto delle norme di legge o statutarie da parte del Consiglio di Amministrazione.

articolo 24

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti anche tra i non soci.

Al proprio interno nominano il Presidente del collegio.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e la fondazione.

L'incarico di proboviro è incompatibile con la carica di consigliere e di revisore.

I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La prima volta i probiviri sono nominati nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 25

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso di conseguimento od esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli, o di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, il patrimonio residuo della

Fondazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento della fondazione l'assemblea nomina uno o più liquidatori, se necessario, eventualmente anche tra i soci, stabilendone i poteri.

articolo 26

Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi specifiche.

F.to FONDRA GIANLUIGI
F.to MARCO PALAMENGGI
F.to ALBERTO PEDRAZZANI
F.to TONOLINI UMBERTINA
F.to SILVANA LO PRESTI
F.to MARCO LONGO
F.to FONDRA GIUSEPPE
F.to SIGNORINI CLARA
F.to ZANETTI LILIANA
F.to MAGGIORI ROSANNA
F.to CHIARA SANGIORGI
F.to ENRICA RECALCATI
F.to MARCO TAGLIETTI
F.to TONOLINI PAOLA
F.to VASCO FONDRA
F.to GIOVANNI PICCHIERI
F.to PAGLIARI LIVIO GIOVANNI
F.to ANTONELLA VAGLIA
F.to FRANCO PICCHIERI
F.to MARIACECILIA BENETTI
F.to AMEDEO BREMBATI
F.to AYALA ARIEL
F.to VAGLIA ANDREA
F.to ELISABETTA BIANCHI
F.to RACAGNI AGOSTINO
F.to PERRINI CLAUDIO
F.to PASOTTI GIORGIO
F.to TAZIO BORGHI
F.to RAMPONI LORIS
F.to PLATTO ALBERTO
F.to SANTUZZA MILLE
F.to PELIZZARI MARCELLO
F.to CHIAPPI PIETRO
F.to CORTESE DOMENICO
F.to ROSSI MARIA ANGELA
F.to ROSA VENTURINI
F.to PAOLO FURLAN
F.to SANDRA LOMBARDI
F.to PERLOTTO CLAUDIO

F.to FALASCO FRANCESCO
F.to PIOVANELLI MARIO ALFONSO
F.to ENRICO LODA
F.to GIANCARLO PASINETTI
F.to MONEGHINI ISIDE
F.to ZUCCHINI ELISA
F.to SCHIBUOLA ANTONELLA
F.to IVANA SALERI
F.to FERRARESI ENRICO
F.to GUIDI ROBERTO
F.to MARIAPIA VAGLIA
F.to LUCIANO REBOLDI
F.to MAGGIORI LUCIANA
F.to CHIARA REBOLDI
F.to LAURA PICCHIERI
F.to MARELLI ALESSANDRO
F.to MARIAROSA ZADRA
F.to COLLA LORETTA
F.to ALFREDO GHIROLDI
F.to GIULIO CASTELLAZZO teste
F.to LAURA FRASSINE teste
F.to FRANCESCO AMBROSINI Notaio (L.S.)

Il presente documento scritto su pagine 26.....
costituisce copia conforme all'originale, da me
Ambrosini Dott. Francesco Notaio in Brescia, rilasciata
in Brescia, il 16.5.2013.....
ad uso PARTE.....

Francesco Ambrosini





Direzione Regionale della Lombardia

Settore Controlli e riscossione
Ufficio Accertamento

Milano, 7 NOV. 2013

Bobo Archetti Fondazione
in persona del suo rappresentante
Signor Gianluigi Fondra
Via Valle di Mompiano, n. 182
Brescia (Bs) - 25133

Prot. n. 2013/ *MG 344*

OGGETTO: Attestazione di iscrizione Anagrafe unica delle ONLUS

Le confermo che, a seguito dell'invio della comunicazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dell'effettuazione del controllo preventivo di carattere esclusivamente formale previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003, n. 266 è presente nell'Anagrafe Unica delle Onlus la Bobo Archetti Fondazione, con sede in Brescia (Bs), Via Valle di Mompiano n. 182, CF: 98173780176.

Il carattere prettamente formale del controllo e l'avvenuta iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus non pregiudica l'ulteriore azione accertatrice, come previsto dall'art. 3, comma 1, del citato decreto n. 266 del 2003.

Responsabile del procedimento: Genoveffa Ferrara – Telef. 02 65504.447 – fax 02 65504.873 – e mail genoveffa.ferrara@agenziaentrate.it

“Il presente documento non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

IL CAPO UFFICIO

Giovanni Graditi



Prefettura di Brescia
Ufficio Territoriale del Governo

Area dei diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto d'asilo

Prot. n. 28472/2014 Area IV[^] bis Pers. Giur.

VISTA l'istanza, in data 03/12/2013, con la quale la Fondazione denominata "Bobo Archetti O.N.L.U.S.", avente sede in Via Valle di Mompiano n.182 in Brescia ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro prefettizio delle persone giuridiche di questa provincia;

VISTA la documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda;

ESAMINATI l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione, entrambi registrati con atto del notaio Francesco Ambrosini al n.944 rep. gen. not. e al n. 585 racc. in data 16/05/2013;

PRESO ATTO dell'entità del Fondo di dotazione e del Fondo di gestione che appaiono adeguati agli obiettivi della Fondazione;

VISTI gli artt. 14, 16 e 33 del Codice Civile;

VISTO il D.P.R. n.361 del 10.02.2000;

SI DISPONE

l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della "Fondazione BOBO ARCHETTI O.N.L.U.S." con sede in Brescia Via Valle di Mompiano n.182.

La Fondazione è tenuta a comunicare tempestivamente a questa Prefettura le eventuali modifiche allo Statuto dell'ente ed ogni variazioni relativa agli amministratori al fine di consentire all'Ufficio di apportare, nell'apposito registro, i necessari aggiornamenti.

La Fondazione è tenuta, altresì, a comunicare a questa Prefettura eventuali atti deliberativi che possano incidere sul Fondo di dotazione dell'ente ed ogni fatto o circostanza che possa comportare una sensibile riduzione del suo patrimonio sì da compromettere eventuali garanzie di terzi in caso di liquidazione dell'ente medesimo.

Brescia, 26/03/2014



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
28 MAR. 2014

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Giacomino Martinelli

Il Dirigente dell'Area IVBis
(Dr. Giacomino)